

Fonti del Diritto, abbreviazioni e sigle

In questo percorso didattico troverai delle informazioni sulle Fonti del Diritto, sulle abbreviazioni e sulle sigle dei principali termini giuridici.

AUTORE: Radica Nikodinovska

LIVELLO QCER: C1

AREA DISCIPLINARE: Diritto

DURATA: 90 min

MATERIALI DIDATTICI:

1. Video presentazione “**Fonti del Diritto**”: <https://www.unistrapg.it/it/fonti-del-diritto-abbreviazioni-e-sigle> (Durata **12:40** min.) (tratto e adattato da <https://www.treccani.it/enciclopedia/fonti-del-diritto/>; <https://www.brocardi.it/dizionario>; https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_delle_fonti).
2. Testo scritto: “**Abbreviazioni e sigle negli atti normativi**” (tratto da: <https://www.senato.it/istituzione/circolari-del-presidente/regole-raccomandazioni-formulazione-tecnica-testi-legislativi>; https://www.treccani.it/export/sites/default/magazine/diritto/enciclopedia_giuridica/indici/PDF/AbbreviazioniEGA_2.pdf).
3. Testo scritto “**Citazione di atti amministrativi**” (tratto da: https://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/Citazione_atti_amministrativi.pdf <https://dizionario.internazionale.it/>).
4. Testo scritto “**l’Ordinanza**” (tratto da: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-31&atto.codiceRedazionale=22A07445&elenco30giorni=false <https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto>).

OBIETTIVI:

- *lessicali*: comprendere e acquisire il lessico inerente alle Fonti del Diritto, alle abbreviazioni e alle sigle dei principali termini giuridici.

COMPETENZE:

- *lessicali*: padroneggiare la terminologia giuridica relativa alle Fonti del Diritto, alle abbreviazioni e alle sigle dei principali termini giuridici.

ABILITÀ:

- *comprensione orale e scritta* : essere in grado di comprendere testi orali e scritti inerenti alle Fonti del Diritto, alle abbreviazioni e alle sigle dei principali termini giuridici.

CONTESTO DI APPRENDIMENTO: studenti universitari interessati ad approfondire le proprie conoscenze nel campo giuridico.

GENERICICO: destinato ai parlanti slavi, senza alcuna particolarità

MODALITÀ DI APPRENDIMENTO: apprendimento autonomo o con tutor

ATTIVITÀ

1. Guarda il video “Fonti del Diritto” <https://www.unistrapg.it/it/fonti-del-diritto-abbreviazioni-e-sigle> e indica se le affermazioni sono vere o false:



VERO/FALSO

1. Per "fonti di produzione" s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. V/F
2. Le Fonti di cognizione sono degli atti che recano le norme. V/F
3. Le leggi ordinarie non possono modificare la Costituzione italiana. V/F
4. Secondo il criterio cronologico, quando le norme sono contenute in fonti di pari importanza, si dovrà rispettare la norma che precede quella più recente. V/F
5. Una norma di una legge ordinaria prevale rispetto a una norma della Costituzione. V/F
6. La consuetudine è una fonte di produzione non scritta e subordinata alle norme scritte. V/F
7. In base al principio della gerarchia delle fonti, una norma di grado inferiore non può essere in contrasto con quella di grado superiore. V/F
8. Le fonti esterne sono emanate da autorità nazionali ed efficaci nel territorio italiano. V/F
9. Il Decreto legge è un atto avente forza di legge dal carattere temporaneo perché è emanato dal Parlamento. V/F

2. Guarda di nuovo il video “Fonti del Diritto” <https://www.unistrapg.it/it/fonti-del-diritto-abbreviazioni-e-sigle> dell'esercizio 1. e abbinare le parti delle frasi della prima colonna a quelle della seconda colonna:

1. Le norme costituzionali possono essere modificate	a. disciplina l'organizzazione interna delle Regioni.
2. La costituzione è	b. nel territorio della Regione che le emana.
3. Lo Statuto regionale è Fonte del diritto che	c. si dovrà rispettare la norma più recente.
4. Gli stati membri dell'UE	d. tramite le leggi di revisione costituzionale.
5. Le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali e sono vigenti	e. rappresentano l'attività normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie.
6. Quando le norme sono contenute in fonti di pari importanza	f. sono obbligati a recepire ad armonizzare le legislazioni interne con quelle comunitarie.
7. La fonti secondarie	g. la legge fondamentale dello Stato italiano.

3. Abbina le parole o le espressioni usate nel senso giuridico alle rispettive definizioni o sinonimi:

1. cognizione	a. abolire, annullare
2. osservanza	b. giudicare con voto favorevole, convalidare
3. recare	c. pubblicazione
4. abrogare	d. prendere una decisione
5. approvare	e. rispetto di leggi
6. emanare	f. essere in accordo, in armonia
7. deliberare	g. che ha lo stesso grado
8. armonizzare	h. provocare un certo effetto
9. vigente	i. emettere, promulgare
10. di pari grado	l. che ha validità, che è in vigore
11. ratificare	m. ogni accordo, bilaterale o plurilaterale su questioni inerenti ai rapporti fra stati
12. trattato	n. approvare formalmente un atto

4. Disponi secondo il livello gerarchico le Fonti del Diritto riportate nel riquadro. Per svolgere l'esercizio vai sul link <https://learningapps.org/display?v=p7vrqbnyc23>:

Regolamenti del potere esecutivo – Leggi ordinarie – Costituzione – Decreti legge – Uso e consuetudine – Leggi regionali – Regolamenti e direttive UE – Leggi costituzionali.

5. Leggi il testo “Abbreviazioni e sigle negli atti normativi” e riordina le citazioni dell'esercizio, secondo l'esempio di citazione di un atto normativo (tratto e adattato da <https://www.senato.it/istituzione/circolari-del-presidente/regole-raccomandazioni-formulazione-tecnica-testi-legislativi>; <https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/drafting/drafting.pdf>)

Abbreviazioni e sigle negli atti normativi

Le abbreviazioni consistono nel troncamento della parte finale di una o più parole, o nell'elisione di lettere che le compongono. Si scrivono usando lettere minuscole seguite da un punto. Le abbreviazioni sono invariabili; il plurale è indicato dall'articolo che le accompagna.

Le sigle consistono in una o più lettere iniziali di determinate parole usate per designare enti, organi, programmi o simili, e sono assimilabili ai nomi propri. Si scrivono con lettere maiuscole senza punti di separazione quando ogni lettera è l'iniziale di una parola (ONU) e anche quando una parte della sigla non è una semplice iniziale, ma una parola tronca (ISTAT). Quando in un testo si usa una sigla, la prima volta si scrive per intero l'espressione da cui deriva, facendola seguire dalla sigla fra parentesi tonde; le volte successive è consentito usare la sola sigla. Anche al fine di agevolare la ricerca informatica, le lettere che compongono la sigla non sono separate da punti.

* Esempio di citazione di un atto normativo

Tipo di atto citato	Forma integrale di citazione (prima citazione)	Forme semplificate di citazione (citazioni ripetute)		
Legge statale	legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri)	l. 400/1988 oppure legge 400/1988 oppure legge n. 400 del 1988		

1. legge statale

- a. Legge n. 1497/1939
- b. Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali"

2. decreto del Presidente della Repubblica

- a. d.p.r. 616/1977 * decreto del Presidente della Repubblica 616/1977
- b. decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (titolo)

3. atti internazionali

- a. ... di cui alla legge n. 503 del 1981
- b. Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503
- c. Convenzione di Berna di cui alla l. 503/1981

6. Abbina le abbreviazioni alle parole a cui si riferiscono. Se necessario, consulta https://www.treccani.it/export/sites/default/magazine/diritto/enciclopedia_giuridica/indici/PDF/AbbreviazioniEGA_2.pdf :

.Abbreviazione	Testo
1. art./artt.	a. legge costituzionale
2. 1.	b. decreto del Presidente della Repubblica
3. Cost.	c. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4. d.l.	d. articolo/articoli
5. l.cost.	e. Regio Decreto
6. D.M.	f. Costituzione
7. D.P.R.	g. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian
8. D.P.C.M.	h. decreto-legge
9. G.U.	i. decreto ministeriale
10. . r.d.	l. legge .

7. Leggi il testo “Citazione di atti amministrativi” e, in base alle informazioni acquisite, rispondi alle domande che riguardano la citazione completa presente nel testo. Per fare il compito vai sul link: <https://learningapps.org/display?v=phb2xpzkj23>:

Citazione di atti amministrativi

Il riferimento amministrativo va espresso con citazione esplicita testuale dell’atto cui ci si riferisce che garantisce l’univocità del riferimento stesso. La citazione è completa per garantire la funzione comunicativa, la chiarezza e l’univocità del riferimento.

La citazione completa è costituita, nell’ordine, dai seguenti elementi scritti per esteso:

- a) denominazione formale dell’atto;
- b) autorità emanante;
- c) data e numero di protocollo separati da una virgola;
- d) oggetto racchiuso tra parentesi.

In caso di ripetute citazioni del medesimo atto, è ammessa, limitatamente alle citazioni dopo la prima, la citazione abbreviata. La citazione abbreviata è costituita, nell’ordine, dalla denominazione formale dell’atto, dall’autorità emanante, dal numero e dall’anno dell’atto.

Citazione completa: Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9 (Piano strutturale). **Citazione abbreviata:** Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 9/2009 oppure Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 9 del 2009.

1. Qual è la denominazione formale dell’atto amministrativo?
2. Da quale autorità è stata emanata?
3. In quale data è stato emanata?
4. Qual è il numero del protocollo?
5. Qual è l’oggetto della citazione?

QUIZ - Leggi il testo “l’Ordinanza” e rispondi alle domande. Per fare il compito vai sul seguente link: <https://learningapps.org/display?v=py11kbc2323> :

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 29 dicembre 2022

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A07445) ([GU Serie Generale n.305 del 31-12-2022](#))

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»; (...)

Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2023.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: Schillaci

1. Dov'è stata pubblicata la citata ordinanza?
2. In quale data è stata pubblicata?
3. Chi emana l'ordinanza?
4. Quali misure vengono prorogate con la citata ordinanza?
5. Fino a quale data è stata prorogata l'ordinanza?
6. In base a quale legge il Ministro può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria?
7. L'ordinanza può essere estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni?

SOLUZIONI:

- 1/V; 2/F; 3/V; 4/F; 5/F; 6/V; 7/V; 8/F; 9/F
- 1- d; 2 - g; 3 - a; 4 - f; 5 - b; 6 - c; 7 - e;
- 1-c; 2-e; 3-h; 4-a; 5-b; 6-i; 7-d; 8-f; 9-l;10-g; 11-n; 12-m.;
- I** - Costituzione, Leggi costituzionali; **II** - **Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti (UE), direttive UE**; **III** - Leggi regionali; **IV**- Regolamenti del potere esecutivo; **V** - Uso e consuetudine;
- 1- b/a; 2- b/ a; 3 – b/ c/ a.;
- 1-d; 2-l; 3-f; 4-h; 5-a; 6-i; 7-b; 8-c; 9-e;
7. Deliberazione; Consiglio comunale di Firenze; 23 maggio 2009; n. 9; Piano strutturale;

QUIZ - Sulla Gazzetta ufficiale; 31.12.2022; Il Ministro della Salute; Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19; Fino al 30 aprile 2023; In base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.; Sì.

TRASCRIZIONI:

1. Video presentazione “**Fonti del Diritto**” <https://youtu.be/yBQ9Z-D7VPY> (Durata **12:40**) tratto e adattato da: “Diritto privato” di Vincenzo Roppo, Giappichelli Editore, Torino, 2016, pp 31-33.)

Fonti del Diritto

Le Fonti del Diritto sono:

- Insieme dei fatti e degli atti che sono riconosciuti dall'ordinamento come idonei a creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche.
- Le fonti possono essere intese come eventi la cui realizzazione è condizione perché una norma appartenga a un determinato ordinamento giuridico (posizione del positivismo giuridico; oppure in una accezione più estesa, come tutte quelle idee (anche morali o politiche) che possono influenzare gli organi che creano il diritto, nell'esercizio di tale attività creativa.

Secondo la loro *funzione* le fonti si distinguono in “**fonti di cognizione**” e “**fonti di produzione**”.

Le Fonti di cognizione sono documenti formali e pubblicazioni ufficiali attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza del cittadino (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano legislazione). Si tratta quindi di pubblicazioni, non degli atti che recano le norme, e che con questi non vanno confusi.

Le fonti di produzione sono gli **atti** e i **fatti giuridici** idonei a creare nuove norme oppure a modificare o abrogare (cancellare, eliminare) norme già esistenti, approvati dagli organi competenti, secondo le procedure previste (ad es. le leggi approvate dal Parlamento, secondo il procedimento legislativo, i decreti legislativi, emanati dal Governo, secondo la legge di delega ed il procedimento di approvazione del decreto legislativo, etc.).

Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in:

- **fonti-atto**, ovvero **atti normativi** deliberati da organi pubblici con l'osservanza di apposite procedure che coincidono con quelle di **diritto scritto**;
- **fonti-fatto**, ovvero **fatti normativi** prodotti da un'usanza o un comportamento spontaneo di un gruppo di persone che nel corso del tempo si afferma come regola giuridica all'interno di una comunità. Coincidono con il **diritto non scritto (consuetudinario)**.
- **fonti interne**, ovvero emanate da autorità nazionali ed efficaci nel territorio italiano;
- **fonti esterne**, ovvero poste in essere da autorità diverse da quelle nazionali ma riconosciute dall'ordinamento giuridico italiano.

In un ordinamento giuridico, le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti. In base a tale criterio le fonti di produzione si collocano su gradini diversi, a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono quattro livelli gerarchici: 1. FONTI COSTITUZIONALI DETTE ANCHE SUPREME, 2. FONTI PRIMARIE, 3. FONTI SECONDARIE E 4. FONTI TERZIARIE DETTE ANCHE CONSUETUDINARIE.

Le FONTI COSTITUZIONALI sono :

- **LA COSTITUZIONE**, approvata dall'Assemblea Costituente, che regola la formazione delle leggi e determina la disciplina degli atti normativi; È la legge fondamentale dello Stato italiano. È entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Alla Costituzione devono conformarsi tutte le altre norme previste dalle fonti di grado inferiore. Se queste ultime risultano in contrasto, vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate dall'ordinamento giuridico.
- **LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE** approvate dal Parlamento. Le norme costituzionali possono essere modificate tramite le leggi di revisione costituzionale, integrate o abrogate dalle leggi costituzionali.
- **GLI STATUTI REGIONALI** sono quel tipo di fonte del diritto che, in virtù del principio di autonomia, disciplinano l'organizzazione interna delle Regioni in armonia con la Costituzione.

Fanno parte delle FONTI PRIMARIE:

- **Gli Atti dell'Unione Europea** (cioè regolamento dell'Unione europea e direttiva dell'Unione europea). Questi Atti sono emanati da organi sovranazionali dell'EU e gli stati membri sono obbligati a recepirli e ad armonizzare le legislazioni interne con quelle comunitarie. Con la ratifica i trattati assumono efficacia giuridica e lo Stato accetta i diritti e i doveri che essi comportano.

- **Le Leggi ordinarie** sono quelle approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica.

- **Il Decreto legge** è un atto avente forza di legge dal carattere temporaneo perché è emanato in casi di necessità ed urgenza dal Governo (Es. terremoti, alluvioni). Va presentato alle camere il giorno stesso per la conversione in legge ordinaria, che deve avvenire entro 60 gg altrimenti decade.

- **Il Decreto legislativo** è un atto avente forza di legge del Governo su legge delega del Parlamento, in quelle materie che necessitano di una competenza tecnica adeguata (es. riforma della scuola, sanità, fisco ecc.)

- **Le leggi regionali** sono approvate dai Consigli regionali e sono vigenti nel territorio della Regione che le emana, promulgate dal Presidente della Regione e pubblicate nel Bolletino Ufficiale Regionale (BUR)

- **FONTI SECONDARIE :**

I **Regolamenti** i quali rappresentano l'attività normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie. A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:

- **regolamenti del Presidente del Consiglio**, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue funzioni;

- **regolamenti ministeriali** (D.M.), emanati da singoli ministri nell'ambito delle competenze del Dicastero o Ministero che presiedono;

- **regolamenti interministeriali** (D.P.C.M.), emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più Ministeri.

- **Le FONTI TERZIARIE si riferiscono alle Consuetudini**. Queste fonti sono subordinate a tutte le fonti scritte.

La **consuetudine**, a differenza delle precedenti fonti, che sono tutte scritte, è una fonte del diritto non scritta, basata sulla tradizione.

Perché si possa parlare di consuetudine occorrono due condizioni:

- l'abitudine a seguire un certo comportamento per un determinato periodo di tempo;
- la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Nell'ordinamento giuridico la consuetudine generalmente ha efficacia solo se espressamente richiamata dalle leggi, dai regolamenti o dagli usi.

Passiamo ora ai **Contrasti fra le norme**.

L'esistenza di fonti diverse pone il problema del loro *coordinamento*. Capita, a volte, che vengano fatte norme giuridiche in contrasto l'una con l'altra.

In caso di contrasto fra norme, si dovranno utilizzare i seguenti **criteri-guida**: **1. il criterio gerarchico** e **2. il criterio cronologico**:

Perché applicare il criterio gerarchico? Perché le fonti sono di "importanza" diversa, per cui la norma contenuta in una fonte di grado superiore prevale su quella contenuta in una fonte di livello inferiore. Ad esempio una norma della Costituzione prevale rispetto a una norma di una legge ordinaria.

Il Criterio cronologico (legato al tempo) viene applicato quando le norme sono contenute in fonti di pari importanza, in tal caso si dovrà rispettare la norma più recente.

Quanto alla loro **struttura**, le fonti sono generalmente composte di *articoli*, contrassegnati da numeri progressivi, e formati da una o più frasi. Accade spesso che, alla fine di una frase dell'articolo, si faccia punto e si vada a capo, per ricominciare poi con un'altra frase o serie di frasi, finita la quale si va di nuovo a capo, e così via: in questo modo l'articolo risulta diviso in *commi* (o capoversi). Spesso (ma non sempre) il testo dell'articolo è preceduto da una formula, che ne indica sinteticamente il contenuto: si chiama *rubrica*. I testi normativi più lunghi e complessi, fatti di molti articoli, sovente hanno una suddivisione interna che ne facilita l'esame: ad es. il codice civile è diviso in sei «libri»; ciascun libro è diviso in *titoli*, ciascun titolo in *capi*, ciascun capo in *sezioni*, che contengono gruppi più o meno numerosi di articoli.

2. Testo scritto “**Ordinanza**”

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 29 dicembre 2022

Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A07445) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 2022, n. 229;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 29 dicembre 2022, in materia;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 e all'andamento della stagione influenzale;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure disposte con la citata ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2023.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3295